

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2723

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CAROLIS, LAVAGGI, MODIGLIANI, ORGIANA

Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dell'olio di oliva di Fumone

Presentata il 27 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, ha fissato le procedure per disciplinare il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La legge 5 febbraio 1992, n. 169, oltre che disciplinare la materia su tutto il territorio nazionale, stabilisce altresì le caratteristiche degli oliveti da cui è ricavata la materia prima, la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive, le specificità chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto,

la resa massima di olive e olio, nonché l'apposita iscrizione all'albo che dovrà avvenire su denuncia dei conduttori interessati.

Sulla base di tali premesse non può essere disconosciuta la tradizione dell'olio di oliva di Fumone (Frosinone), una ridente località al centro della Ciociaria dove, nonostante le oggettive difficoltà dell'agricoltura, viene salvaguardata la coltivazione dell'olio, ampiamente diffuso in tutto il territorio comunale.

Dalla fine del mese di ottobre a tutto il successivo mese di gennaio viene effettuata la raccolta del prodotto e la trasformazione, in tradizionali frantoi, in un olio di oliva ricercatissimo sia per l'odore ed il sapore sia per il caratteristico color verdognolo.

È necessario pertanto giungere al riconoscimento della denominazione di origine del prodotto per sostenere le economie indotte (agricoltura, commercio, gastronomia, turismo) e mantenerne inalterati nel tempo il prestigio ed i valori culturali e gastronomici propri.

La presente proposta di legge è composta da due articoli con i quali viene riconosciuta la denominazione di origine dell'olio di oliva di Fumone e si prevede l'apposizione di un apposito bollino numerato progressivamente che dovrà riportare la dicitura « Olio di oliva DOC di Fumone ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Denominazione di origine controllata).

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dell'olio di oliva di Fumone (Frosinone), il cui uso è riservato al prodotto ottenuto con i metodi di lavorazione e avente le caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione.

ART. 2.

(Marchio DOC).

1. Il marchio di denominazione di origine controllata (DOC) dell'olio di oliva di Fumone è espresso da un bollino numerato progressivamente, che dovrà essere riportato negli appositi contenitori, con la dicitura: « Olio di oliva DOC di Fumone ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2723
Lire 500